

FORNITURA DI UNALENTE INFRAROSSA AD ONDA MEDIA DI FOCALE 200 MM PER TELECAMERA IR, PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO PE4 DENOMINATO "NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - NQSTI" - CODICE PROGETTO PE00000023 - SPOKE 4 – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP B53C22004170006 – TD 5717192

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e descrizione della fornitura

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di una "Lente infrarossa ad onda media di focale 200 mm" per estendere prestazioni setup della telecamera IR ad onda media, acquistata nel 2024, e già in uso presso il Laboratorio del richiedente, Prof. Roberto Li Voti.

Le caratteristiche tecniche della lente sono descritte nella quotazione/preventivo allegato al presente capitolato, il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato e trascritto.

L'acquisto si iscrive nell'ambito del *PROGETTO PE4 DENOMINATO "NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - NQSTI" - CODICE PROGETTO PE00000023 - SPOKE 4 – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP B53C22004170006.*

Art. 2 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche

Il bene deve essere consegnato presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate all'Ingegneria della Sapienza Università di Roma, Via Scarpa 14 00161 Roma, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro 14.500,00 + IVA, con oneri per la sicurezza e costi per la manodopera pari a zero.

Art. 4 – Termine di consegna della fornitura

Il termine di consegna della fornitura è fissato entro 30 giorni a decorrere dalla data della stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

Art. 5 – Controllo tecnico – contabile e controlli interni di gestione ordinari

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.

Art. 6 – Garanzia definitiva

Alla luce della modesta entità dell'importo dell'appalto e della conseguente esiguità dell'importo che la garanzia del 5% offrirebbe, la stazione appaltante ha stabilito di esonerare il fornitore dalla presentazione della stessa.

Art. 7 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni:

- 1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
- 2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
- 3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
- 4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
- 5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 8 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di forniture supplementari, non previste dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Art. 9 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
3. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
4. l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC.

Art. 10 – Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 9, potranno essere applicate le relative penali fino al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali.

L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (ventipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 11 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 9 punti 1 e 2 del presente capitolato.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

La fattura deve obbligatoriamente:

- essere intestata al Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria – Sapienza Università di Roma C.F. 80209930587/P.I. 02133771002 (Via Scarpa 14 – 00161 Roma, PEC dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it);
- essere indirizzata al Codice IPA 6EM8MJ;
- indicare la fornitura oggetto di fatturazione
- indicare l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
- indicare al suo interno il codice CIG e il codice CUP B53C22004170006 oltre alla dicitura PROGETTO PE4 DENOMINATO "NATIONAL QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE - NQSTI" - CODICE PROGETTO PE00000023 - SPOKE 4 – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU;
- essere assoggettata, relativamente all'IVA, al cd. split payment ("S" scissione dei pagamenti).

Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia.

Art. 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 13 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 15 – Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 5 giorni dal ricevimento della fornitura.

Art. 16 – Pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17 – Conservazione dei documenti

La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso la Palazzina RM009 dell'Area di Via Antonio Scarpa 14, sede del Dipartimento di Scienze di Base e

Applicate per l'Ingegneria, per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.

Art. 18 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 19 – Stipula contratto e spese

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi. Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 40.000,00 + IVA, il presente appalto è esente da imposta di bollo.

Art. 20 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.

Anna Vigorito

Firmato digitalmente
da: Anna Vigorito
Data: 17/10/2025
15:40:53


IL RUP

Dott.ssa Anna Vigorito



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

Advanced Thermal Solutions for
R&D and Science applications



www.flir.com

QUOTAZIONE

Customer name:	SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Reference:	200mm lens
Quote number:	SOLQ-67650-01



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

Alla cortese attenzione: Prof. Roberto Li Voti
Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per Ingegneria – SBAI
Sapienza Università di Roma
Via A. Scarpa 16 – 00161 – Roma

Italia

Limbrate, 16/10/2025, **Ours. Rif. SOLQ-67650-01**

Gent.mo Prof. Li Voti,

ringraziandola per l'interesse verso le nostre soluzioni termografiche le inviamo la proposta tecnico commerciale per l'accessorio di suo interesse.

Per ogni ulteriore richiesta riguardo la presente offerta tecnico economica non esiti a contattarmi telefonicamente o via e-mail.

Distinti saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Genna", written in a cursive style.

Ing. Nicola Genna
Sales Manager

Cellulare: +39 349 4931830

E-mail: nicola.genna@teledyne.com



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

INDICE

1. Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per Ingegneria – SBAI
2. Descrizione applicazione
3. Presentazione soluzione FLIR
 - 3.1 Profilo aziendale
 - 3.2 Caratteristiche e vantaggi della soluzione
4. Condizioni di vendita
5. Condizioni generali di fornitura



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

1. Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per Ingegneria – SBAI

Il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI) svolge attività di ricerca principalmente su tematiche delle discipline chimiche, fisiche e matematiche che presentano un significativo risvolto applicativo. Esse costituiscono un ponte fra le scienze di base e le realizzazioni tecniche, impiegando principi fisici e chimici e metodi matematici per sviluppare nuove tecnologie. Rilevanti sono le attività teoriche e sperimentali che mirano a un avanzamento della conoscenza, fattore essenziale di stimolo a un ambiente scientifico che aspiri all'eccellenza basata sulla qualità ed elemento indispensabile di ogni processo d'innovazione.

2. Descrizione applicazione

L'ottica da 200mm è compatibile con la termocamera già in possesso del Dipartimento SBAI. Con l'acquisizione di quest'ottica, sarà possibile visualizzare i target di interesse a distanze superiori rispetto all'ottica attualmente utilizzata dal Dipartimento, ottenendo un campo visivo di 4,6° x 3,7°.

3. Presentazione soluzione FLIR

3.1 Profilo Aziendale

FLIR, una società di Teledyne Technologies, è leader mondiale nelle soluzioni di rilevamento intelligenti per applicazioni industriali e di difesa, con circa 4.000 dipendenti in tutto il mondo. Fondata nel 1978, l'azienda crea tecnologie avanzate per aiutare i professionisti a prendere decisioni migliori e più rapide, che possano salvare vite e preservare i mezzi di sostentamento. Per maggiori informazioni, visitate: www.flir.com.

I nostri prodotti caratterizzati da innovazioni tecniche proprietarie, sono usati in una innumerevole varietà di applicazioni in ambito commerciale, industriale e governativo.

Pioniera nel mercato delle termocamere ad infrarosso, FLIR fornisce soluzioni da decenni per l'R&D, applicazioni scientifiche, l'industria, le forze di polizia e militari.

Dal controllo del processo di fabbricazione, alla manutenzione predittiva, alla valutazione dell'isolamento termico in campo edilizio, dalla ricerca e sviluppo, alle applicazioni scientifiche, alla visualizzazione di gas, alla sorveglianza dei confini e della costa, FLIR offre la più ampia ed efficiente proposta di soluzioni per principianti e professionisti.

FLIR attualmente ha diversi siti produttivi, negli Stati Uniti, in Svezia e in Estonia per i prodotti di basso segmento. Lo stretto controllo di qualità si estende fino ai componenti; infatti, la maggior parte dei componenti e sottosistemi sono progettati e realizzati da FLIR in strutture qualificate ISO 9001.



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

3.2 Caratteristiche e vantaggi della soluzione

Item 1: Ottica da 200mm MWIR

200mm lens, 3.0-5.0 μm , f/2.5 (FPO Manual Bayonet)



Specifications	
Spectral band	3 - 5 microns
Focal length	200 mm
f /number	2.5
Average transmission	93.71%
Focus type	Manual
Distortion	< 4%
Focus range	5 m to Infinity
Hyperfocal distance	749 m (at 4.2 μm)
Operating temperature	-20 to +50°C
Storage temperature	-20 to +60°C
Length (outside of camera)	155.19 mm (6.11 in)
Diameter	105.23 mm (4.14 in)
Weight	0.90 kg (1.98 lbs)
Deg. Horizontal field of view (X68XXsc/X69XXsc)	4.6
Deg. Vertical field of view (X68XXsc/X69XXsc)	3.7
Deg. Diagonal field of view (X68XXsc/X69XXsc)	5.9
Interface	4-Tab FPO Manual Focus Bayonet



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

4. Condizioni di vendita

Item	Descrizione	Prezzo di listino IVA esclusa
1	Ottica da 200mm MWIR	23.649,00 €

Item	Descrizione	Prezzo speciale a voi riservato IVA esclusa
1	Ottica da 200mm MWIR	14.500,00 €



FLIR SYSTEMS SRL
Via Luciano Manara, 2
Limbrate, MB, Italy, 20812
P: 02 99451001 | F: 02 99692408
www.flir.com

5. Condizioni generali di fornitura

- 1) **Validità dell'offerta** La presente offerta è valida 30 giorni
- 2) **Termini di consegna** **La consegna delle apparecchiature ordinate è prevista entro 30 giorni da conferma ordine. Spese di spedizione incluse nel prezzo.**
- La strumentazione oggetto della presente offerta incorpora componenti strategici che rilevano radiazioni infrarosse. L'utilizzo di questi prodotti per scopi militari è vietato dalle autorità europee ed americane. Questi prodotti non possono essere venduti, trasferiti o esportati nei territori di Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Regione di Crimea (Ucraina), Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Regione di Donetsk (Ucraina), Guinea-Bissau, Iran, Regione di Luhansk (Ucraina), Corea del Nord, Russia, Ruanda, Repubblica del Sudan del Sud, Repubblica del Sudan, Somalia, Siria, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
Vietato l'esportazione in Bielorussia, Birmania (Myanmar), Libia Venezuela e Zimbabwe.
Per qualunque informazione inerente alle condizioni di export dei prodotti FLIR per favore contattare Licensing_Row@flir.com
- 3) **Garanzia** Garanzia valida per 24 mesi.
La spedizione verso il laboratorio FLIR è a carico del cliente. La garanzia copre riparazione o parti difettose della termocamera e degli accessori, ma non problemi dovuti all'improprio utilizzo dello strumento. La spedizione dello strumento riparato è a carico di FLIR.
- 4) **I.V.A.** **Percentuale I.V.A.: 22 %**
L'IVA NON È STATA ESPLICITATA NEI PREZZI DELLA PRESENTE OFFERTA ED È SEMPRE A CARICO DELL'ACQUIRENTE.
- 5) **Pagamento** 30 giorni data fattura
- 6) **Termini e Condizioni** Seller's Offer, and any order issued by Buyer to Seller for the goods and/or services specified herein, is strictly limited to Seller's General Terms and Conditions of Sale, which can be found at <https://www.teledyne.com/what-we-do/terms-and-conditions>
Seller objects to any different or additional terms except, in connection with an order in furtherance of a government prime contract, those government contract clauses that are required by law to be incorporated herein.

Yours sincerely
FLIR Systems Srl

Sales Department

By accepting our offer or sending a PO you acknowledge to have read and accepted the T&C can be found at <https://www.teledyne.com/what-we-do/terms-and-conditions>.

The data provided by you are processed to fulfil contractual obligations in accordance with Law 675/96; failure to provide such data will prevent the correct continuation of business relations. The data will not be notified to third parties or disclosed, and you shall be entitled to change or cancel them at any time: the processing controller is FLIR Systems Trading Belgium BVBA.